



N. 24  
REGISTRO DELIBERAZIONI

## COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

**OGGETTO: I.U.C - IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI TASI (TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014**

*L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, questo giorno **DICIASSETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **12,00** nella sala adiacente la Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.*

*Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,*

**- SONO PRESENTI I SIGNORI:**

1	<b>ROCCHETTA</b>	<b>IVANO</b>
2	<b>DOVANI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
3	<b>FULGONI</b>	<b>DARIO</b>
4	<b>MAGNELLI</b>	<b>LEONARDO</b>
5	<b>BERSANI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
6	<b>FREPPOLI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
7	<b>TICCHI</b>	<b>FRANCO</b>
8	<b>SARTORI</b>	<b>MARIAPAOLA</b>
9	<b>VOLPICELLI</b>	<b>UMBERTO</b>
10	<b>PALLASTRELLI</b>	<b>DANILO</b>

**- SONO ASSENTI I SIGNORI:**

1	<b>BACCANTI</b>	<b>BERNARDO</b>
2	<b>TESTA</b>	<b>ALESSIA</b>
3	<b>BELFORTI</b>	<b>MAURIZIO</b>
4	<b>CAVOZZI</b>	<b>ANTONIO</b>
5	<b>SANTI</b>	<b>CLAUDIO</b>
6	<b>MOSSA</b>	<b>BASTIANINO</b>

*- Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.*

- Alle ore 12,25 entra il Consigliere Belforti; i presenti salgono a n. 11;
- Alle ore 12,35 entra il Consigliere Baccanti; i presenti salgono a n. 12;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014 - ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC - con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**CONSIDERATO** che la IUC - Imposta Unica Comunale - è composta da tre differenti tributi:

- 1) IMU - imposta municipale propria - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) TASI - tributo servizi indivisibili - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- 3) TARI - tributo servizio rifiuti - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi del comma 669 dell'art. 1, della citata Legge n. 147/2013, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti;
- ai sensi del comma 671, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione

tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**PRESO ATTO** che:

- il comma 640 art. 1, della citata Legge n. 147/2013, prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota non può eccedere il 2,5 per mille;

**VISTO** il D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68/2014, il quale prevede che nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. L'aliquota TASI abitazione principale ed immobili ad essa equiparati, per il 2014, non può complessivamente superare il 3,3 per mille;

**PRESO ATTO** che, per il tributo di riferimento, il comma 678 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, prevede a carico dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, l'aliquota massima dell' 1 per mille;

**CONSIDERATO** altresì che, in base a quanto previsto dal citato comma 676, il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;

**VISTO** che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703, art. 1 della Legge n. 147/2013;

**CONSIDERATO**, che dal 1° gennaio 2014, l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate per legge e per regolamento, è necessario ed opportuno, ai fini di assicurare gli equilibri di bilancio, reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI. Le stesse saranno rivolte alla copertura parziale, dei costi dei servizi indivisibili. Sono considerati tali, in linea generale: i servizi, prestazioni, attività e opere fornite dal Comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa poiché la loro utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività. I servizi indivisibili non sono compresi tra quelli a domanda individuale, per cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio, dato dagli stessi, tra un cittadino e un altro.

**RICHIAMATO** il Regolamento Comunale TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data odierna e in particolare l'art. 9 - individuazione dei servizi indivisibili - ove viene stabilito *“nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale”*;

**VISTO** l'elenco che si seguito si riporta, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	<b>565.902,97</b>
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	<b>189.313,65</b>
GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	<b>56.538,49</b>
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	<b>224.002,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.035.757,49</b>

**RITENUTO OPPORTUNO DI:**

- applicare l'aliquota del 2,5 per mille alle sole abitazioni principali, relative pertinenze (massimo una per le categorie C.2, C.6, C.7) ed agli immobili a queste assimilate per legge o per regolamento, non soggette ad IMU dal 2014, in modo che venga garantita la partecipazione di tutti i contribuenti, al pagamento dei servizi indivisibili del Comune;
- avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge n. 16/2014 come convertito con modificazioni nella Legge n. 68/2014, di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote TASI, al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale.

**Di conseguenza, per l'anno 2014, l'aliquota per le sole abitazioni principali e relative pertinenze (massimo una per le categorie C.2, C.6, C.7) e per gli immobili a queste assimilate per legge o per regolamento, non soggette ad IMU dal 2014, è del 3,3 per mille.**

- di prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali, tale da determinare un prelievo TASI, conforme al criterio di progressività statuito all'art. 53 Costituzione;

**VISTE** le detrazioni per l'abitazione principale, variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, di cui alla tabella seguente:

rendita

Detrazione euro

catastale unità  
abitativa

Fino a €. 400	100
Da €. 400 e fino ad €. 450	80
Da €. 450 e fino ad €. 500	60
Da €. 500 e fino ad €. 550	40
Superiore ad €. 550	0

applicare l'aliquota TASI nella misura del 1 per mille per:

- gli immobili classificati nel gruppo catastale "D/5". Per gli immobili di questa categoria catastale, concessi in locazione, la tassazione verrà suddivisa come segue:
  1. il 70% a carico del proprietario locatore;
  2. il 30% a carico del locatario;
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

applicare l'aliquota TASI nella misura di 0 (zero) per mille per:

- a) per gli immobili classificati nel gruppo catastale "D", ad eccezione di "D/5, e quelli classificati in categoria "C/1, C/3," in quanto questa Amministrazione, ritiene di dover supportare, applicando riduzioni fiscali, le attività commerciali e di impresa. Verrà evitato in questo modo per gli immobili di cui sopra, la sovrapposizione di due delle imposte IUC: IMU e TASI. Va evidenziato, per quest'ultima componente che nel caso in cui l'immobile venga affittato, una percentuale di tassazione verrebbe posta obbligatoriamente a carico anche del locatario;
- b) gli immobili adibiti a seconde case e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 1,06%;
- c) tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle citate in precedenza;
- d) le aree edificabili;
- e) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO il comma 683 art. 1, della Legge n. 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili;

**RICHIAMATO** il comma 688 della Legge n. 147/2013 come modificato dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68/2014 che di seguito si riporta nella parte di interesse: ***“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale»;***

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 20 del 21 Settembre 2013 all'oggetto “imposta municipale propria “IMU” sperimentale - determinazione aliquote e detrazione per l'anno 2013” tuttora vigente, dove veniva determinata per le seconde case, l'aliquota massima consentita. Per queste tipologie, se il Comune non provvede alla determinazione delle aliquote TASI, coordinando le varie norme IUC sopra citate, in modo tempestivo, inserendo le delibere di approvazione delle aliquote nella sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il 23 maggio 2014, si verificherà un illegittima violazione del vincolo stabilito dal comma 677 della Legge n. 147/2013;

**CONSIDERATO** che sono indette in questo Comune, per Domenica 25 maggio 2014, le elezioni amministrative per la nomina del Sindaco e del Consiglio Comunale, nonché l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;

**VISTO** l'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 5 di questo tenore "I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili".

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2006, secondo la quale spetta ai Consigli in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza e della improrogabilità. Tali sono i casi in cui l'inattività comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli normativi e contrattuali.

**CONSIDERATO** essenziale il coordinamento della normativa IUC delle due componenti: IMU e TASI, e un caso di necessità e l'urgenza l'approvazione del:

- regolamento comunale che disciplini le modalità applicative della Tassa sui servizi indivisibili denominata TASI nel Comune di Castell'Arquato;
- le aliquote TASI per l'anno 2014, coordinando la normativa di riferimento, in modo che venga rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 e dal DL. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68/2014, fissata per il solo anno 2014 al 11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** che il Comune ha bisogno di liquidità per far fronte al pagamento delle proprie obbligazioni, e in caso di mancata approvazione degli atti sopra citati:

- la riscossione TASI per l'abitazione principale, verrebbe effettuata dopo il 16 Dicembre 2014;
- verrebbe sfornato illegittimamente il vincolo stabilito dal comma 677 della Legge n. 147/2013, come evidenziato in precedenza;



- i contribuenti interessati da questa tassazione dovrebbero pagare più di quanto dovuto e di conseguenza il Comune dovrebbe emettere provvedimenti di rimborso d'Ufficio;

**RITENUTO** di agevolare le attività commerciali e di impresa evitando, per gli immobili adibiti ad attività produttiva, la sovrapposizione di due delle imposte IUC: IMU e TASI, evidenziando che nel caso del secondo tributo, quando l'immobile è affittato, una percentuale di tassazione viene posta anche a carico del locatario;

**VISTO** il comma 702, articolo 1 della Legge n. 147/2013, che espressamente richiama l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo il quale, le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTA** la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 denominata "Statuto dei diritti del contribuente";

**CONSIDERATO** che il Decreto legge n. 16/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 Maggio 2014, ha stabilito all'art. 2bis comma 1, per il 2014 il differimento al 31 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** l'allegato parere tecnico e contabile positivo, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** l'emendamento proposto dal Consigliere Volpicelli in ordine al rilievo di errore materiale riportato nella tabella delle detrazioni proporzionali alla rendita catastale per l'abitazione principale, di cui alla proposta di deliberazione iscritta al n. 2 dell'o.d.g. pagg. 5 e 10, pag. 6 di questo atto;

Con separata votazione unanime, espressa mediante alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

**Di approvare** l'emendamento proposto dal Consigliere Volpicelli nel corso dell'odierna seduta, relativo a correzione di errore materiale nel dato numerico riportato nella tabella delle detrazioni di cui alla proposta di deliberazione iscritta al n. 2 dell'o.d.g. e, precisamente di approvare la tabella come riportata alla pag. 11;

#### **Successivamente,**

**Visto** il testo della proposta di deliberazione iscritta al n. 2 dell'o.d.g. e successivamente emendato;

Con una successiva votazione riportante il seguente esito: 11 favorevoli, 1 astenuto (Volpicelli), espressa mediante alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

**di richiamare** integralmente, quanto espresso nel preambolo del presente atto, che si considera parte formale e sostanziale del presente dispositivo;

**di determinare**, per le motivazioni esposte in premessa, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI :

#### **1) aliquota nella misura del 3,3 per mille per :**

- a) abitazione principale e pertinenze della stessa, ( massimo una per le categorie C/2, C/6 e C/7 ) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- g) abitazione di ultima residenza posseduta da anziano o disabile ricoverato in modo permanente in istituto di ricovero o sanitario, purché non locata;
- h) abitazione di cittadino italiano residente all'estero, purché non locata e qualora il contribuente non usufruisca del beneficio in altro comune;

**Di applicare** una detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, in modo da attuare il criterio di progressività statuito all'art. 53 Costituzione, nei limiti di cui alla seguente tabella:

Importo rendita  
catastale unità  
abitativa

Detrazione euro

Fino a € 400	100
Da € 401 e fino ad € 450	80
Da € 451 e fino ad € 500	60
Da € 501 e fino ad € 550	40
Superiore ad € 550	0

## 2. aliquota TASI nella misura del 1 per mille per:

- gli immobili classificati nel gruppo catastale "D/5". Per gli immobili di questa categoria catastale, concessi in locazione, la tassazione verrà suddivisa come segue:
  3. il 70% a carico del proprietario locatore;
  4. il 30% a carico del locatario;

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

### 3. aliquota TASI nella misura di 0 (zero) per mille per:

- a) per gli immobili classificati nel gruppo catastale “D”, ad eccezione di “D/5, e quelli classificati in categoria “C/1, C/3,” in quanto questa Amministrazione, ritiene di dover supportare, applicando riduzioni fiscali, le attività commerciali e di impresa. Verrà evitato in questo modo per gli immobili di cui sopra, la sovrapposizione di due delle imposte IUC: IMU e TASI. Va evidenziato, per quest’ultima componente che nel caso in cui l’ immobile venga affittato, una percentuale di tassazione verrebbe posta obbligatoriamente a carico anche del locatario;
- b) gli immobili adibiti a seconde case e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 1,06%;
- c) tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle citate in precedenza;
- d) le aree edificabili;
- e) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

**di dare atto** che risulta rispettata la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68/2014;

**di dare atto** che il gettito della TASI stimato per l’anno 2014 è di € 325.460,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	<b>565.902,97</b>
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	<b>189.313,65</b>
GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	<b>56.538,49</b>
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	<b>224.002,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.035.757,49</b>
% di copertura servizi indivisibili con gettito TASI	<b>31,42%</b>

**di incaricare** il Responsabile dell'ufficio Tributi a trasmettere in via telematica, la presente delibera TASI, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, **entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale** ai sensi del comma 688 art. 1, della Legge n. 147/2013 come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68/2014;

**di pubblicare** le aliquote TASI sul sito istituzionale del Comune di Castell'Arquato;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ritenuto** di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto;

**Visto** l'art. 134, ultimo comma dell'art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267;

**Con una successiva votazione** riportante il seguente esito: 11 favorevoli, 1 astenuto (Volpicelli), espressa mediante alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: I.U.C - IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI TASI (TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

“FAVOREVOLE” - 12.05.2014

IL FUNZIONARIO  
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO  
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione C.C. n. 24 del 17 05 2014

IL SINDACO  
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA ELENA NOVIELLO

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 20.05.2014 e per gg. 15 consecutivi.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato, .....

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI  
- Marzia Antonioni -